**L’ordinamento Giuridico**

**Le norme giuridiche ed il diritto**

Il diritto ha sempre costituito uno strumento di aggregazione e crescita dei popoli che, in quanto collettività necessitano di regole che ne disciplinino il loro interagire.

Regola=messaggio prescrittivo *imperativo* o una *qualificazione di comportamento* che può essere:

* **Individuale**: riguarda il comportamento di un individuo (o più individui determinati)
* **generale**: riguarda il comportamento di chiunque si trovi in una determinata situazione
* **concreta**: la prescrizione vale in una o più situazioni concretamente determinate
* **astratta**: la prescrizione vale in ogni situazione che sia uguale a quella prevista (compravendita)

**Regole di diritto:** sono le regole che prescrivono in modo generale ed astratto ciò che si deve fare *in ogni situazione corrispondente alla situazione tipo* (prevista dalle regole stesse)

Sinonimo di regola è norma, si distingue:

* **regola/norma prescrittiva**: la regola di diritto è la **norma giuridica** è caratterizzata dal precetto che il soggetto deve osservare e dalla sanzione è prevista astrattamente e che è imposta concretamente mediante strumenti coercitivi (la norma è resa efficace da una regola strumentale che prevede conseguenze negative)
* **regola/norma descrittiva**: ad esempio le **norme morali**, l’osservanza è frutto di adesione spontanea, l’eventuale inosservanza agisce sul piano della coscienza o delle relazioni sociali.

Le norme giuridiche quindi come le regole di diritto hanno carattere generale ed astratto, il carattere dell’astrattezza comporta che la norma non deve essere dettata per singole situazioni concrete ma per **fattispecie**:

* *fattispecie astratta*: situazione tipo descritta dalla norma
* *fattispecie concreta*: situazione pratica in cui la regola si applica

Il carattere di astrattezza discende dal **principio di uguaglianza** che è affermato dall’*art. 3 della costituzione*.

Le norme non sono indipendenti l’una dalle altre ma sono connesse in un sistema normativo unitario = L’ordinamento giuridico.

**L’unitarietà** ha lo scopo di garantire la certezza del diritto = la possibilità di chiunque di conoscere con sicurezza i dettami normativi.

Per l’ordinamento dello Stato il diritto è solo il diritto Stato, il diritto di altri stati sono solo fatti

Il diritto internazionale, che regola il rapporto tra gli stati ha proprie fonti e proprie norme che ogni stato, in quanto membro della comunità internazionale, è tenuto a rispettare.

In relazione alla pluralità degli ordinamenti (nazionale, internazionale etc) emerge il concetto di relatività, in quanto ciò che può essere illecito a livello internazionale può essere lecito a livello nazionale.

La **relatività** ci fa distingue tra:

* diritto positivo: diritto come effettivamente è in un ordinamento
* diritto naturale: diritto ricavato dalla morale

Una distinzione invece esaustiva (che non lascia spazi vuoti) è quella tra:

* **diritto pubblico:**  regole che disciplinano l’attività dello stato ed enti pubblici

essendo portatori di interessi generali, sono *indisponibili*

quindi le norme sono sempre inderogabili (irrilevante la volontà dei destinatari del comando)

* **diritto privato**: regole che disciplinano l’attività dei privati

essendo portatori di interessi particolari sono *disponibili*

quindi le norme possono essere inderogabili ed derogabili (vi è concreta applicazione delle norme solo in presenza di una non difforme manifestazione di volontà dei privati o in caso di una lacuna regolamentare)

In caso di violazione della norma l’*iniziativa sanzionatoria* si comporta in maniera diversa:

* **norma inderogabile di diritto pubblico**: inevitabile applicazione, sanzione comminata per iniziativa dell’autorità pubblica
* **norma inderogabile di diritto privato**: solo se lo stesso privato richiede al giudice l’applicazione.

**Le fonti normative**

**Fonti di produzione**

L’**art. 1 delle disposizioni preliminari al CC** (del 1942) elenca le seguenti fonti di diritto:

* le leggi
* i regolamenti
* le norme corporative
* gli usi

E’ ancora oggi incompleta in quanto:

1. il 27/12/47 è stata promulgata la **Costituzione** (entrata in vigore il 01/01/48) e da allora è la prima tra le fonti di diritto
2. l’Italia fa parte della **Unione Europea** (nata dalla Comunità Europea), nelle materie previste dal trattato, il Consiglio della Comunità può emanare regolamenti che hanno immediata efficacia nel diritto interno degli stati membri e prevalgono sulle norme statali difformi.
3. le modifiche alla carta costituzionale in senso **federale** hanno attribuito alle Regioni, nelle materie di loro competenza, potestà legislativa.

Quindi le fonti di diritto sono:

1. **Costituzione**
2. **Trattato, Regolamenti, Direttive Unione Europea**
3. **Leggi statali e regionali (in base alla competenza)**
4. **Regolamenti**
5. **Norme corporative**
6. **Usi**

Queste sono le c.d. **fonti di produzione** cioè fonti atte a creare, modificare o estinguere il diritto.

Il criterio che domina il sistema è quello **gerarchico** (nessuna forte può dettare una regola in violazione a quanto disposto da fonti superiori)

Tale criterio permette di attuare il principio del c.d. **Stato di Diritto** in base al quale il legislatore non è libero nell’esercizio della sua funzione in quanto è sottoposto ad un controllo di merito circa la correttezza di quanto statuito (sulla base dei principi fissati dalla fonte superiore)